Centro psicoanalitico di Bologna "Glauco Carloni Genitori e figli tra psicologia e legge 16 febbraio 2008

Il bambino tra fallimento parentale e affido extrafamiliare

L'affidamento eterofamiliare fra modello legislativo e realtà

di Elisa Ceccarelli

1. Gli interventi del tribunale per i minorenni a tutela del minore

Nella realtà che quotidianamente viene affrontata dai servizi sociali e dai tribunali per i minorenni le situazioni familiari gravemente carenti e dannose per la sana crescita dei figli sono continuamente all'ordine del giorno. Non tutti i casi si presentano ugualmente difficili, ma l'operatività degli operatori sociali e giudiziari è sollecitata e messa in crisi proprio dai casi più gravi in cui si devono utilizzare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per la tutela dei minori.

Aspirazione di tutti sarebbe trovare il modo per determinare un cambiamento dei genitori facendo sì che le loro manchevolezze vengano colmate o, per lo meno, contenute in modo da non danneggiare ulteriormente la salute fisiopsichica dei figli e da salvaguardare la relazione con loro, bonificandola. Ma ciò è ben difficile da realizzare quando si ha a che fare con gravi patologie familiari che si ripropongono lungo le generazioni e che determinano forti resistenze al cambiamento.

In alcuni casi la situazione familiare appare così grave da far ritenere che anche se i servizi psicosociali fossero in grado di attuare interventi terapeutici particolarmente abili e raffinati ben difficilmente potrebbe essere superata. Spesso invece le necessarie capacità e risorse per effettuare tali interventi mancano o sono inadeguate, quanto a mezzi e a professionalità degli operatori.

La legge non sembra prendere in considerazione il primo aspetto del problema, vale a dire la gravità delle condizioni personali e relazionali che condizionano il clima familiare e lo rendono rischioso per lo sviluppo dei minori. Si limita invece a considerare le "condizioni di indigenza" dei genitori e ad affermare che esse non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore "di crescere ed essere educato nella propria famiglia"; e, di conseguenza, prevede che le regioni e gli enti locali devono sostenere i nuclei familiari a rischio con idonei interventi, "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili" (art. 1 legge 4/5/1983 n.184 come modificato dalla legge 28/3/2001 n.149).

Il contenuto ideologico e scarsamente incisivo di tale norma appare evidente non solo per il richiamo ai limiti finanziari (che, pur nella sua ovvietà, assume un senso limitativo delle misure di sostegno per le famiglie) ma anche perché non è principalmente l'indigenza la ragione dei provvedimenti di tutela dei minori, ma piuttosto una complessiva situazione personale e relazionale che caratterizza le famiglie multiproblematiche e che solo occasionalmente può essere accompagnata

dall'indigenza, spesso come effetto e non causa delle difficoltà di vita anche materiale.

In relazione a questi casi più gravi che si presentano nei procedimenti di limitazione o ablazione della potestà, la legge prevede che si possa procedere all'allontanamento dei figli dai genitori e alla loro collocazione altrove, indicando come alternative via via preferibili l'affidamento familiare, l'inserimento in una comunità di tipo familiare o, alla peggio, in un "istituto di assistenza" (art. 2 legge n. 184/1983 come modificata con la legge n. n. 149/2001): quest'ultima collocazione dovrebbe essere terminata entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia o a comunità di tipo familiare. Secondo l'indagine conoscitiva svolta nel 2004 dalla Commissione parlamentare per l'infanzia circa 3000 minori erano in istituto, 15.000-20.000 in comunità e circa 10.000 in famiglie affidatarie ¹.

2. Un sistema binario

La legge prevede un *sistema binario* in cui può essere incanalata, dai servizi e dai giudici, la vita di un bambino e dei suoi genitori a seconda della gravità e modificabilità delle condizioni in cui si svolge e del rischio che ne deriva per la sua sana crescita: da un lato la messa in opera di misure di sostegno in famiglia e, dall'altro, l'allontanamento del minore.

Questi interventi dei servizi e dei giudici trovano fondamento costituzionale nell'obbligo della collettività di sopperire all'incapacità dei genitori di adempiere i doveri inerenti alla potestà in relazione al diritto inviolabile del bambino ad uno sviluppo personale pieno e garantito (artt. 2, 3, 30 Costituzione). Analoghi principi sono proclamati nelle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo recepite nel nostro sistema.

Nella prospettiva che si imponga un allontanamento, la legge indica due percorsi alternativi: da un lato il procedimento per la dichiarazione di adottabilità e di adozione nazionale; dall'altro il procedimento civile rivolto ad effettuare vari interventi riparativi della relazione tra genitori e figli.

2.1 La dichiarazione di adottabilità, l'adozione piena e in casi particolari

L'adozione pienamente legittimante, applicata dalla legge n.184/83 a tutti i minorenni (mentre la legge istitutiva del 1967 le applicava solo a bambini di meno di otto anni) presuppone la dichiarazione di adattabilità ovvero l'accertamento che il bambino, nella propria famiglia, si trova in una situazione di abbandono morale e materiale ritenuta irreversibile. Comporta una totale separazione del bambino dalla famiglia di origine e il suo ingresso a pieno titolo nella famiglia adottiva come figlio del tutto equiparato al figlio legittimo e per sempre, poiché questa adozione non si può mai revocare².

¹ Cfr. Documento approvato in data 27/10/2004 dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di adozione e affidamento, sintesi pubblicata in www.minoriefamiglia.it

² L'art.27 della legge 184/83 prevede che "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali". Alcune pronunce hanno ritenuto che i rapporti che devono intendersi interrotti siano solo i

La legge prevede anche un'altra adozione, cosiddetta "adozione in casi particolari", che non comporta una "separazione legale" tra il bambino e la sua famiglia di origine (art. 44 legge n. 184/1983 novellato). Le ipotesi più comuni sono quelle dell'adozione di un bambino da parte del coniuge del genitore quando l'altro genitore è morto o non si occupa di lui e l'adozione da parte di chi ha provveduto alla sua crescita in seguito alla morte di entrambi i genitori o alla loro incapacità di farlo.

2.2 L'affidamento familiare

Fa parte invece degli interventi riparativi previsti nei casi di minori "temporaneamente" privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita. Presuppone di norma che a favore della famiglia siano stati già disposti gli "interventi di sostegno ed aiuto" di cui si è detto; ma in caso di necessità ed urgenza può essere disposto anche senza porli in essere (art. 2, comma 3, legge n. 184/1983).

Entrato in uso a partire dagli anni settanta del 1900, sull'onda della cultura della solidarietà e dello sviluppo dello Stato sociale, l'affidamento familiare era attuato dai servizi sociali e non richiedeva nessun intervento giudiziario. Nell'attuale regolamentazione può essere disposto dai servizi con il consenso dei genitori e sentito il minore (anche di età inferiore ai dodici anni, se capace di discernimento) ed è reso esecutivo dal giudice tutelare. Se il consenso dei genitori manca, l'affidamento è però disposto dal tribunale per i minorenni con i provvedimenti che incidono sulla potestà parentale previsti dagli art. 330 sgg. cod. civ. (art. 4, comma 2, legge n. 184/1983).

L'affidamento è considerato dalla legge il rimedio preferenziale (rispetto all'inserimento in comunità o in istituto) a cui il giudice e prima ancora i servizi devono ricorrere quando l'ambiente familiare è di pregiudizio al minore. All'opposto dell'adottabilità, esso comporta un'uscita temporanea dalla famiglia e il mantenimento dei rapporti tra il figlio e i genitori ed eventuali parenti e deve essere affiancato da un programma di assistenza verso la famiglia da parte di un servizio sociale che se ne assume la responsabilità (art. 4, comma 2, legge n. 184/1983). La durata "presumibile" dell'affidamento è determinata dal tempo necessario ai servizi per attuare il programma di assistenza ossia il "complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine".

I servizi sociali, avvalendosi della collaborazione delle competenze professionali di altre strutture del territorio (nonché di associazioni familiari indicate eventualmente dagli affidatari) svolgono opera di sostegno educativo e psicologico, agevolano i rapporti con la famiglia di origine del minore ed il suo rientro in essa secondo le modalità più idonee (art. 5, comma 2, legge n. 184/1983).

Dopo le modifiche introdotte con la legge 28 marzo 2001, n. 149, la durata massima dell'affidamento è fissata in due anni, ma la stessa legge prevede che possa essere prorogato senza alcun limite espresso, "qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore" (art. 4, comma 4, legge n. 184/1983)

rapporti produttivi di effetti giuridici (es rapporti successori) non invece i rapporti di fatto ed affettivi che potrebbero essere mantenuti nonostante l'intervenuta adozione, qualora costituissero parte integrante del vissuto del minore e quindi fossero indispensabili per il pieno sviluppo della sua personalità (cfr. TM Emilia Romagna 9/9/2000 e precedenti del TM di Roma ivi citati in Famiglia e Diritto, I, 2001, pag. 79 segg)

L'affidamento determina l'assunzione in capo all'affidatario di doveri di accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione del minore nonché di assicurargli "le relazioni affettive di cui ha bisogno" (art. 2, comma 1, legge n. 184/1983). Non attribuisce all'affidatario alcun interesse, né diritto né potestà parentale nel rapporto con il minore, ma solo alcuni poteri che sono strumentali all'adempimento dei predetti doveri e che devono essere esercitati secondo le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante e tenendo conto delle indicazioni provenienti dai genitori per i quali non vi sia stata pronuncia di decadenza o limitazione della potestà) (art 5, comma 1, legge n. 184/1983). Compito dell'affidatario è di garantire le esigenze educative del minore, di evitare la conflittualità con i genitori, di favorire il suo rientro nella famiglia di origine. Salva espressa e motivata indicazione del tribunale per i minorenni (per esempio in caso di sospensione dei genitori dalla potestà, o di autorizzazione all'affidatario di decidere interventi a favore del minore) l'affidatario non ha la rappresentanza legale del minore e non esercita la potestà, ma esercita solo alcuni poteri ad essa connessi in particolare "in relazione agli *ordinari* rapporti con la scuola e l'autorità sanitaria" (art. 5, comma 1, legge n. 184/1983).

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili riguardanti il minore (art. 5, comma 1, legge n. 184/1983).

3. La realtà dell'affidamento: anomalie rispetto al modello della legge

La realtà è però molto più complessa di quanto il legislatore abbia potuto prevedere, sicché le caratteristiche dell'affidamento fin qui descritte non sempre trovano un riscontro nelle situazioni in cui esso si applica. I punti critici sono soprattutto quelli della temporaneità e del rapporto con i genitori.

3.1. La temporaneità

La temporaneità è molto difficile da garantire in concreto, considerate le molte difficoltà che si incontrano nella definizione delle situazioni di crisi familiare. Per poter prevedere la durata dell'affidamento occorre individuare quale sia la consistenza della crisi, quali i rimedi applicabili, quale la loro prevedibile durata, quale la probabilità di successo.

Per conoscere questi elementi è necessario effettuare una diagnosi e una prognosi sulla situazione familiare che dovrebbero essere supportate da indagini psicosociali di alta professionalità, ugualmente necessarie per prefigurare e attuare i progetti di sostegno alla famiglia, destinati a consentire una modifica della situazione. Viceversa le risorse dei servizi sono spesso inadeguate e l'integrazione delle diverse professionalità operanti al loro interno è sovente difficile (limitazione oraria per gli interventi psicologici, scarsa collaborazione tra servizi per minori ed adulti).

Se anche si riesce a formulare progetti adeguati e mirati alle esigenze concrete, non sono poche le difficoltà di realizzazione, non solo per le carenze dei servizi ma anche per le resistenze delle stesse famiglie le cui caratteristiche rendono estremamente ardua una collaborazione e un'alleanza terapeutica produttiva. I meccanismi di negazione e difesa (già di per sé profondamente radicati in famiglie difficili) vengono irrigiditi dalla dinamica processuale che amplifica ed esaspera il

vissuto di genitori che si sentono, e non di rado sono oggettivamente, "sotto accusa". È esperienza comune che, nei casi più difficili, i cambiamenti auspicati non si verificano, che il ritorno dei figli con i genitori non avviene oppure avviene per breve tempo per essere interrotto da una nuova e più grave crisi familiare.

Non è facile, dunque, prevedere quanto tempo occorrerà perché si produca un cambiamento nelle relazioni familiari e quindi quanto dovrà durare l'affidamento. La scarsa chiarezza e la sostanziale incertezza delle situazioni più gravi induce i servizi (e conseguentemente il tribunale per i minorenni cui vengono proposti) a disporre affidamenti familiari con termine biennale che però vengono prorogati e possono protrarsi a lungo, addirittura a volte sino a coprire tutta la minore età.

Non sembra eccessivo dire che nella maggior parte dei casi si sa quando l'affido ha inizio, non quando e come finirà, se e quando il bambino-ragazzo tornerà o meno nella propria famiglia. Secondo un'indagine del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di Firenze, dei 10.200 minori affidati al 30 giugno 1999 solo il 42% è tornato in famiglia.

3.2. Il mantenimento dei rapporti con i genitori

Il mantenimento dei rapporti con i genitori è previsto dalla legge come indispensabile elemento dell'affidamento.

In realtà non sono pochi i casi in cui i rapporti sono molto ridotti, avvengono in ambiente neutro, a volte alla presenza di un operatore sociale, qualche volta si limitano a due o tre incontri l'anno. Ciò accade nei casi di affidi a lungo termine caratterizzati dalle difficoltà e dalla scarsa chiarezza nella diagnosi/prognosi circa la situazione familiare, casi che non raramente se affrontati diversamente, con maggiore tempestività e determinazione, avrebbero rivelato la loro irresolubilità e richiesto interventi e decisioni finalizzati ad una dichiarazione di adottabilità.

Di fatto, per la difficoltà della situazione, per la sua negativa evoluzione o per una mancata presa in carico da parte dei servizi o del tribunale per i minorenni, vengono mantenuti affidamenti familiari sui generis, che nascondono in realtà adozioni di fatto e che non danno alcuna garanzia al minore di avere dei diritti all'interno della famiglia in cui vive. Non è detto però che (per quanto anomale) simili soluzioni "pratiche" di situazioni familiari difficili e patologiche non riescano in concreto ad essere utili per i minori che possono crescere bene in una famiglia diversa dalla loro, che col tempo identificano come propria. Si tratta allora di dare una veste giuridica ad una relazione familiare consolidata e utile per il minore ed a tal fine viene in soccorso la forma dell'adozione in casi particolari (art. 44, comma 1, lett. d, legge n. 184/1983).

Non va tuttavia dimenticato che utilizzare tali forme di affidamento senza termine e senza rapporti con i genitori rischia di far perdere il senso vero dell'istituto e, nello stesso tempo, di trascurare il ricorso alla procedura di adottabilità che sarebbe doveroso quando bambini (soprattutto se di pochi anni) vivono in situazioni gravi e irrecuperabili, che incidono negativamente sul loro sviluppo psicofisico.

4. L'affidamento familiare: un intervento difficile

Il legislatore ha pensato all'affidamento familiare come al miglior rimedio delle crisi familiari che incidano in modo insopportabile sul bambino. E tuttavia forse ha immaginato che esse potessero essere risolte più facilmente di quanto non siano nella realtà. Non c'è dubbio che l'affidamento possa essere molto utile in presenza di difficoltà dovute a situazioni estrinseche alla dinamica familiare (malattia, assenza di uno dei genitori, mancanza di famiglia allargata, orari di lavoro) che possono essere ovviate grazie all'intervento di supporto di un'altra famiglia con la quale si stabilisce una relazione di solidarietà e fiducia. Sono i casi di affidamento consensuale disposti dai servizi e ratificati dal giudice tutelare.

Sostanzialmente diverse sono però le situazioni in cui sono gravemente problematici i rapporti familiari, nelle quali si richiede l'intervento del tribunale per i minorenni. In questi casi l'affidamento può essere altrettanto utile ma solo se alla sua riuscita concorrono la professionalità degli operatori dei servizi, la capacità degli affidatari, la disponibilità e la fiducia da parte dei genitori (o di uno di essi), le caratteristiche personali del minore.

Non si possono tuttavia nascondere le difficoltà che sovente si incontrano. L'affidamento eterofamiliare è un intervento cui poche famiglie sono disponibili e adatte, ed è anche, alla prova dei fatti, complesso e difficile, sia per gli adulti che per i bambini. Tanto più se i servizi, che hanno per legge il compito di regolarlo e di vigilare su di esso, ma ai quali vengono assicurate sempre meno risorse, lo lasciano fuori controllo, nelle mani della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e del bambino che può trovarsi ad essere il vero "operatore sociale" tra le due famiglie.

A chi è disponibile all'affidamento va ricordato che "l'amore non basta". L'accoglienza del bambino e il rispetto per il suo legame con i genitori, non disgiunto da un forte senso di responsabilità verso di lui e alla sollecitudine per i suoi bisogni affettivi e per le problematiche della sua famiglia, richiede grande generosità e fermezza, ma anche duttilità e accettazione serena degli imprevisti poiché non sempre è possibile programmare una durata in tempi rigidi e predeterminati.

Quanto alla famiglia di origine, l'affidamento crea oggettivamente frustrazione ai genitori che possono vivere gli affidatari come pericolosi concorrenti specie se, intorno, questi sono considerati e chiamati anch'essi "genitori" secondo una pratica confusiva adottata spesso da famiglie affidatarie, servizi sociali e tribunali per i minorenni.

Le difficoltà sono molte anche per il bambino poiché stare in mezzo a due famiglie può essere molto impegnativo, quando (come nella maggior parte dei casi) la famiglia di origine è molto problematica e il suo rapporto con gli affidatari non privo di tensioni. Da parte di chi vuole sdrammatizzare le difficoltà dell'affido si osserva che i bambini si trovano sempre più ad essere appartenenti a più famiglie, poiché sempre più diffusa è la separazione dei genitori che si costruiscono altri nuclei. Si tratta però di situazioni molto diverse e, comunque, l'apparente "adattamento" dei bambini non può indurci a dimenticarne i costi che si riveleranno e potranno essere valutati solo quando questi bambini cresceranno.

5. Affidamento e adozione, differenze e punti di contatto : aiutare un bambino a crescere rispettando le sue origini

Come emerge dalle testimonianze di alcune famiglie affidatarie, chi è disponibile all'affidamento, nei casi gravi cui qui ci si riferisce, si pone in un atteggiamento di accoglienza del bambino che può essere per un giorno, ma anche per tutta la vita; la sincera e piena disponibilità a collaborare per il suo ritorno dai suoi genitori, se ve ne saranno le condizioni, deve essere accompagnata dalla capacità di costituire un porto sicuro per lui, se i genitori non dovessero farcela a sostenere il peso e la responsabilità del suo ritorno. Alle famiglie affidatarie si richiede di essere capaci di "stare" cioè di essere presenti e di tenere le posizioni senza paura, senza incertezza. La cosa peggiore per un bambino sarebbe trovare una famiglia affidataria che prenda sul serio quello che dice la legge limitando la sua disponibilità a uno, due anni, e basta.

Accogliere un bambino e con lui la sua famiglia, con la loro diversità (che può suscitare reazioni di perplessità e aggressività) comporta l'esercizio di una grande pazienza e di un profondo rispetto del legame primario che il bambino ha con i propri genitori. Avere un bambino in affidamento vuol dire anche "fare la pace" con una famiglia di origine che non sa farlo crescere e questo richiede la capacità degli affidatari di "bonificare" i rapporti ardui con genitori in difficoltà a cui va riconosciuto un ruolo primario nella vita del loro figlio, senza sovrapposizioni.

Queste considerazioni inducono a ritenere che, nonostante di solito si tenda a tenerle distinte, l'esperienza dell'affido e quella dell'adozione abbiano non pochi punti di contatto. Anche la famiglia adottiva accoglie un bambino che, pur diventando figlio a tutti gli effetti, è nato da altri genitori e ha un'esperienza di nascita e di relazione primaria che non può mai essere dimenticata. Anche ai genitori adottivi si richiede la capacità di porsi di fronte al figlio essendo pienamente consapevoli che egli ha vissuto una vita precedente a quella iniziata poi con loro: la sua "storia di prima" deve essere rispettata perché si possa costruire, dopo, una buona vita insieme. Può capitare invece che coloro che vogliono l'adozione vadano cercando proprio un figlio senza storia, simile nel loro immaginario a quello che vorrebbero generare, senza rendersi conto che nel rapporto adottivo non si può mai dimenticare che le origini "altre" del figlio sono dentro di lui e devono essere anche accolte e tenute nella mente dei genitori. Gli studi di psicologia hanno messo in guardia sul pericolo di non tener conto che sui bambini adottati (sebbene piccolissimi, anche appena nati) pesa comunque l'abbandono da parte dei genitori di nascita.

E tuttavia gli stessi studi hanno dato speranza sulla capacità dei bambini di costruire nuovi legami affettivi, quando trovano nuovi genitori a loro volta capaci di farlo. Hanno anche messo in guardia sulla pericolosità di mantenere il segreto sulle origini rilevando che, per quanto piccolo fosse al momento dell'adozione, il figlio adottato continuerà a tenere dentro di sé un deposito di memoria della sua storia che potrà essere rimossa, ma non eliminata. Il rischio è quello di lasciare la verità nell'ombra del non detto. I genitori non devono dunque avere paura di "tenere" nella loro mente il loro bambino e la sua storia e di partire da quei dati di realtà per costruire un solido legame con lui. Ormai anche la legge (art. 28, comma 1, legge n.

184/1983 come modificato nel 2001) richiede ai genitori di informare il figlio, nei modi e termini che essi ritengono più opportuni, della sua condizione adottiva e questa scelta del legislatore appare saggia, indipendentemente da ogni altra ulteriore ricerca sulle origini, che possa essere formalizzata in età adulta a discrezione dell'adottato.

Ciò che accomuna l'esperienza dell'affido e dell'adozione sembra dunque la necessità che, in entrambe, gli adulti abbiano una piena consapevolezza della specificità della storia del bambino, un'autentica capacità di accoglierlo senza impossessarsene, di rispettarlo anche nel suo rapporto (reale o simbolico) con la famiglia d'origine, di crescere insieme con lui, tenendolo saldamente per non lasciarlo solo a vivere la realtà dolorosa costituita dalla separazione, temporanea o definitiva, dai propri genitori.

Dati affettivi e reali simili sono ravvisabili in storie di adozioni e di affidamenti familiari che a volte si intersecano e possono portare alle stesse conclusioni. L'adozione in casi particolari (secondo quanto prevede l'art. 44, comma 1, lett. d della legge n. 184/1983) è un modo semplice e doveroso di attribuire un contenuto giuridico a legami di fatto consolidati e di riconoscere a minori che sono cresciuti in una famiglia a cui sono rimasti per anni affidati, diritti propri dei figli.

6. "Nuove" forme di adozione: davvero utili?

Le problematiche che emergono dall'applicazione dell'istituto dell'affidamento familiare non sembrano potersi risolvere con interventi che sono invece recentemente stati proposti come nuovi e utili³, di adozione "aperta" e "mite", che suscitano non poche perplessità, poiché l'affidamento familiare potrebbe diventare in pratica, e sin dall'inizio, anticamera dell'adozione.

Presupposto per l'applicazione di tali nuove forma di adozione sarebbe il cosiddetto "semiabbandono permanente" ossia la situazione di minori collocati da tempo in istituto o in affidamento eterofamiliare perché le loro famiglie "non riescono o non vogliono" mettersi nelle condizioni di provvedere alla loro corretta crescita e educazione. In tal modo verrebbero equiparate situazioni radicalmente diverse che richiederebbero diversi interventi: di aiuto e sostegno a chi non riesce, più tutelanti per il minore se i genitori non vogliono.

L'adozione aperta avrebbe gli effetti dell'adozione pienamente legittimante, mentre l'adozione mite avrebbe gli effetti dell'adozione in casi particolari, ma secondo alcune proposte - potrebbe essere convertita in adozione pienamente legittimante dopo un anno. Entrambe prevedrebbero però il mantenimento e la regolamentazione dei rapporti del minore con la famiglia di origine, salva tuttavia la loro interruzione, se pregiudizievoli, con successivo provvedimento del tribunale per i minorenni.

8

³ Cfr. sulla questione in dottrina, anche con riferimento a disegni di legge decaduti per fine legislatura, F. Occhiogrosso, "L'adozione mite due anni dopo", in *Minorigiustizia*, 2005, 3, pp. 149-172.

Queste forme di adozione sono state presentate come "nuove" ma in realtà non sono che sviluppi di applicazione delle norme vigenti. Sono state salutate come utili a risolvere le gravi situazioni di "minori nel limbo" dimenticati in istituto o in famiglie, senza alcun diritto, ma non sembra invece che potrebbero risolversi problemi estremamente delicati nella loro concretezza, come quelli dei figli delle famiglie multiproblematiche e disfunzionali. Non di leggi "nuove" si sente il bisogno, ma di forti interventi sociali e psicosociali che permettano di affrontare e contenere il più possibile le conseguenze dannose di quei problemi sui soggetti più deboli.

Ma questi nuovi istituti, se introdotti, potrebbero anche determinare uno squilibrio nel complessivo sistema di tutela dei minori. Infatti l'affidamento familiare potrebbe essere svuotato del suo senso di intervento temporaneo, a sostegno del minore e della sua famiglia, col rischio di scardinare la fiducia tra due famiglie che costituisce il presupposto necessario di ogni affidamento ben riuscito. Un conto è disporre un affidamento temporaneo che, nel corso del tempo e per successivi sviluppi, può oltrepassare il termine predeterminato e trasformarsi in adozione ex art. 44, comma 1, lett. d della legge n. 144/1983, e un altro conto è prefigurare sin dall'inizio un affidamento come anticamera dell'adozione.

Per altro verso, norme che prevedessero istituti di questo genere metterebbero a disposizione dei giudici procedimenti e decisioni meno impegnativi che potrebbero essere preferiti alle dichiarazioni di adottabilità che sono di difficile ed ingrata applicazione, ma che sono necessarie nelle situazioni più gravi e immodificabili di pregiudizio, specie quando in esse sono coinvolti bambini piccoli.